

concessione fatta in base all'Ordine di Servizio n° 414 del 25.3.1940 che venne abrogata con l'Ordine di Servizio n° 640 del 4.6.1945, conforme alle norme contenute nella circolare n° 13 del Ministero Industria, Commercio e Lavoro in data 1/12/1944.

Essendo venuto a mancare nei confronti della Sig.ra Gentilini il requisito di capo famiglia, fatto che questo deve essere valutato in base a criteri stabiliti dalla citata circolare ministeriale, la predetta ha subito una riduzione di assegni per lire 1.200.00 mensili.

Siccome la Gentilini versa in condizioni economiche di disagio, chiede in via eccezionale il riconoscimento nei suoi riguardi della qualifica di Capo famiglia.

Caddei - Desidera sapere se vi sono altri casi del genere e se l'eventuale deliberazione favorevole nei confronti della Gentilini comporta per la Amministrazione l'accettazione di un principio pregiudiziale.

Ambrosi - Dichiaro che per quanto gli risulta il caso Gentilini è unico e che in ogni modo l'eventuale concessione dovrà essere fatta in via eccezionale e senza che costituisca precedente.